

# Quell'ALLEGATO che non tutti conoscono

Ing. Massimo Rivalta  
presidente Animac

Chi ha mai visto una legge senza allegati? Anche solo per non fare torto ad alcuno, una legge che si rispetti deve avere degli allegati. Anche il TUS, Testo Unico sulla Sicurezza, forse meglio conosciuto come Dlgs 81/08, non fa eccezioni, e neppure “sconti”, visto il numero dei suoi allegati. Ed è probabile che non tutti conoscano l'allegato V, quello di cui scriviamo in questo articolo. Disponibili a ulteriori chiarimenti per chi fosse interessato.

**G**li allegati a qualche documento rappresentano sempre qualcosa di singolarmente strano che richiama in causa la mia... curiosità. C'è, infatti, chi non li legge proprio e chi, invece, li legge prima, convinto che in quei pochi fogli si nasconda la verità senza per forza dover leggere l'intero documento. Poi, ci sono quelli che leggono prima il documento e poi gli eventuali relativi allegati.

Normalmente, gli allegati sono parte integrante dei verbali di riunione (grafici, tabelle...), di perizie tecniche in cui le foto “allegate” spiegano molto più di tante parole o di una spiegazione tecnica, per quanto questa possa essere approfondita.

Chi ha mai visto una legge senza allegati? Anche solo per non fare torto ad alcuno, una legge che si rispetti deve avere degli allegati. Anche il TUS, Testo Unico sulla Sicurezza, forse meglio conosciuto come Dlgs 81/08, non fa eccezioni (e neppure “sconti”, visto il numero di allegati!)

ed è probabile che non tutti conoscano l'allegato V, quello di cui oggi vorrei parlare o, meglio, scrivere.

Non mi perdo nell'elenco degli allegati, cosa che ognuno può verificare personalmente, ma vorrei evidenziarne, come detto, uno in particolare: L'Allegato V.

## Due distinte parti

L'Allegato V è suddiviso in due parti ben distinte e richiama quanto segue: “Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive Comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione”. Successivamente, la Parte I riguarda i “Requisiti generali applicabili a tutte le attrezzature di lavoro”, mentre la Parte II è inerente alle “Prescrizioni supplementari applicabili ad attrezzature di lavoro specifiche”.

I requisiti dell'allegato di cui alla Parte I si applicano allorché esiste, per l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. Eventuali disposizioni concernenti l'uso di talune attrezzature di lavoro sono riportate nell'allegato al fine di consentirne l'impiego sicuro, in relazione ai loro rischi specifici.

Nella Parte II dello stesso allegato, invece, si parla di attrezzature a pressione, ovvero le prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione. Quindi le “attrezzature, insieme e impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele, devono essere progettati e costruiti in conformità ai requisiti di resistenza e idoneità all'uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia, valutando, in particolare, i rischi dovuti alla pressione e alla temperatura del fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura e dell'ambiente circostante alla attrezzatura stessa”.

Il richiamo al Dlgs 81/08 è d'obbligo, ancor prima di enunciare le leggi che riguardano le attrezzature a pressione in maniera distinta, in quanto il TUS racchiude in sé la ratio generale del normatore, in punto sicurezza delle attrezzature di lavoro, per poi dirigersi verso la normazione puntuale dei vari ambiti e settori merceologici e lavorativi. Infatti, nel Dlgs 81/08, è ben presente il concetto di obbligo di manutenzione e controlli: per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori enunciate nell'art 15, è obbligatoria la regolare manutenzione delle attrezzature e degli impianti e, quindi, anche di quelli ad aria compressa.

#### **Applicare la norma...**

Ritornando all'Allegato V Parte II, quella che ci interessa, vediamo di comprendere in quali casi si rientra nel campo di applicazione della norma.

In primis, rientrano nel campo di applicazione tutte le attrezzature a pressione che non hanno, ad esempio, la certificazione di conformità CE e, quindi, tutte quelle costruite e fabbricate antecedentemente al 21 settembre 1996, anno di entrata in vigore della prima Direttiva Macchine (Direttiva 89/392/CEE), facente parte delle direttive di prodotto dette "di nuovo approccio". Queste hanno lo scopo di facilitare e permettere lo scambio e la libera circolazione delle merci e dei prodotti all'interno della Comunità Economica Europea (oggi Unione Europea). La particolarità di tali Direttive consiste, appunto, nel nuovo approccio con cui viene rispettata la norma, cioè verificando la presenza dei RESS, i Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute.

Nel caso considerato ci troviamo, per esempio, di fronte a una attrezzatura

che, essendo stata prodotta precedentemente all'entrata in vigore della Direttiva CEE, non ne rispetta i requisiti e, pertanto, non potrebbe essere venduta o acquistata come conforme all'interno della Comunità Europea, ma neppure esercita in quanto in diretto conflitto con gli articoli del TUS.

#### **...superando i dubbi**

Oppure, altro caso, una attrezzatura che, per diversi motivi, rappresenta un elemento unico e non è stato marcato CE. Potrebbe essere il caso di una parte integrante di una macchina più complessa. Quando il Servizio Protezione e Prevenzione dell'Azienda, con l'intervento del proprio RSPP e del RLS, verifica la Analisi dei Rischi, ci si scontra inevitabilmente con la domanda: e adesso, come considero questa attrezzatura in pressione che non è marcata CE? Quali sono i passi che devo eseguire per fare in modo che tutto sia conforme alla attuale normativa? Se considero la PED, noto che l'attrezzatura non corrisponde ai Requisiti Essenziali di Sicurezza e Salute, in quanto non è marcata CE PED, ma neppure CE. La marcatura CE e/o CE PED, lo ricordiamo, prevede tutta una serie di adempimenti con cui tutta la progettazione, produzione, scelta dei materiali e relativa dichiarazione di conformità rappresentano principi importanti e fondamentali del processo costruttivo. Allora provo a verificare se esista una qualsiasi dichiarazione di conformità che permetta di risalire alle caratteristiche tecniche dell'elemento. Molto spesso, in questi casi, esiste soltanto il libretto di uso e manutenzione con l'indicazione del volume, della pressione di esercizio e della tipologia di materiale utiliz-

zato, oltre ai disegni tecnici quotati. Ed eccoci al bivio: Che faccio adesso? Posso riquificarlo in qualche modo oppure devo alienarlo?

#### **Cosa dice l'Allegato**

A questo punto ci viene in aiuto l'Allegato V della norma che recita così: "...Omissis...attrezzature, insieme e impianti sottoposti a pressione di liquidi, gas, vapori, e loro miscele (recipienti e serbatoi), devono essere progettati e costruiti in conformità ai requisiti di resistenza e idoneità all'uso stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia (*ndr.* presuppone, quindi, la certificazione di conformità CE), valutando in particolare i rischi dovuti alla pressione e alla temperatura del fluido nei riguardi della resistenza del materiale della attrezzatura e dell'ambiente circostante alla attrezzatura stessa (*ndr.* bisogna eseguire l'Analisi dei Rischi)...Omissis...".

Quindi, nel rispetto normativo, ovviamente con specificità per ogni caso trattato, si interviene con la cosiddetta certificazione di rispondenza ai requisiti di sicurezza richiesti dall'Allegato V, art. 70, Dlgs 81/08, Parte II. In tale documento si dichiara che sono presenti e soddisfatti i requisiti richiesti dall'Allegato V, art. 70, Dlgs 81/08, Parte II, "Prescrizioni applicabili alle attrezzature in pressione": Progettazione e costruzione in conformità ai requisiti di resistenza e idoneità all'uso e valutazione dei rischi dovuti alla pressione e alla temperatura del fluido

Ovviamente, ogni caso è a sé stante e quanto riportato è solo un esempio per far comprendere concettualmente il campo di intervento dell'Allegato V del TUS.

Quanto ad Animac, l'Associazione è a disposizione per eventuali maggiori chiarimenti nei casi di interesse.